

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3070

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

FRANCESCA MARTINI, CÈ, ERCOLE, BALLAMAN, BIANCHI CLERICI, BRICOLO, CAPARINI, DIDONÈ, GUIDO DUSSIN, LUCIANO DUSSIN, FONTANINI, DARIO GALLI, GIBELLI, LUSSANA, MARTINELLI, PAGLIARINI, PAROLO, POLLEDRI, GUIDO ROSSI, STUCCHI, VASCON

Modifica all'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di deducibilità delle spese sostenute per servizi domestici o per l'assistenza dai cittadini in condizione di grave *handicap* e dalle loro famiglie

Presentata il 25 luglio 2002

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge intende conferire piena attuazione agli articoli 3, 31 e 38 della Costituzione, i quali sanciscono rispettivamente che è compito della Repubblica «rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che (...) impediscono il pieno sviluppo della persona umana»; agevolare «(...) con misure economiche (...) l'adempimento dei compiti (...) (della famiglia)»; garantire ad «ogni cittadino ina-

bile al lavoro (...) (il diritto (...) all'assistenza sociale».

Nello specifico la proposta di legge, pur intervenendo in ambito prettamente fiscale, rafforza le possibilità di realizzazione del diritto già espresso dall'articolo 1, comma 1, lettera c), della legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Leggequadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate», la quale afferma che la Repubblica

« persegue il recupero funzionale e sociale della persona affetta da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali e assicura i servizi e le prestazioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione delle minorazioni ».

L'articolo 7 della legge citata prevede che la cura e la riabilitazione della persona portatrice di *handicap* si realizzino con programmi che prevedano prestazioni sanitarie e sociali integrate tra loro, che agiscano sulla globalità della situazione di *handicap*, coinvolgendo la famiglia.

Dall'indagine multiscopo dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) sulle condizioni di salute emerge che nel 1999 i disabili erano il 5 per cento della popolazione di età maggiore di sei anni, oltre 2,6 milioni di persone. Il dato si riferisce alla popolazione che vive in famiglia e non tiene conto delle persone residenti permanentemente in istituto. Le persone con disabilità sono prevalentemente concentrate tra gli anziani (73,2 per cento, per un totale di 1,9 milioni di persone), per i quali il rischio di malattie, in particolare di quelle invalidanti, aumenta esponenzialmente con il passare degli anni. Tra le persone di sessantacinque-settantaquattro anni, i disabili sono il 9,3 per cento, passano al 20,7 per cento tra settantacinque e settantanove anni, per arrivare al 47,5 per cento tra le persone con più di ottanta anni. Vanno comunque considerati i disabili non anziani: 87 mila minori, 127 mila persone tra diciotto e trentaquattro anni e 505 mila persone tra trentacinque e sessantaquattro anni. Considerando i diversi livelli di disabilità, quello più grave è rappresentato dal confinamento che implica la permanente costrizione a letto o su una sedia con livelli di autonomia pressoché nulli, nonché il confinamento in casa per impedimento fisico o psichico. Risulta confinato il 2,2 per cento delle persone di età maggiore di sei anni (tra le persone di più di ottanta anni il tasso raggiunge il 24 per cento). Complessivamente, possono essere considerati disabili gravi 1,5 milioni di persone (2,8 per cento); sono stati considerati tra i confinati a letto o su una sedia, le persone con molti problemi (cioè coloro che presentano al-

meno due tipologie di problemi tra difficoltà nelle funzioni, nel movimento, nella vista, nell'udito o nella parola) e i confinati a casa che non sono autonomi nella gestione dei soldi, nell'uso del telefono, dei mezzi di trasporto e nell'assunzione delle medicine. La centralità della famiglia nella cura della malattia e nella tutela della salute è un dato consolidato. Le famiglie con almeno un disabile sono 2 milioni e 396 mila, l'11,2 per cento del totale; in 246 mila famiglie vive più di un disabile. Le famiglie con almeno un disabile grave sono 1 milione e 403 mila, il 6,6 per cento della famiglie italiane. Il problema delle barriere architettoniche all'interno del proprio edificio risulta particolarmente grave per i disabili. Il 48,2 per cento dei disabili è confinato o ha difficoltà di movimento e abita in piani superiori al piano terra senza avere l'ascensore. Sono 2 milioni e 673 mila le persone maggiori di 14 anni che vivono con disabili, il 5,4 per cento della popolazione, quasi quanto i disabili. Esiste anche un altro settore di persone che pur non vivendo con persone disabili (o non autonome) se ne prendono cura nell'ambito della rete informale: 1,5 milioni di persone tra i trentacinque e i sessantanove anni di età hanno almeno un genitore non convivente con problemi di autonomia.

È fondamentale, pertanto, attivare strategie a più livelli che permettano il mantenimento delle persone disabili all'interno del proprio nucleo familiare. Disattendere il principio della valorizzazione e del supporto del nucleo familiare, a cui il cittadino disabile appartiene, significa ostacolare il processo di integrazione sociale.

È, a nostro avviso, un dovere fondamentale del legislatore in questa ottica strutturare interventi che allentino le tensioni cui è sottoposta la famiglia in presenza di componenti bisognosi di assistenza e di cure per compiere gli atti quotidiani della vita. Riveste, indubbiamente, notevole interesse in tal senso lo studio di opportune agevolazioni fiscali per i nuclei familiari dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992, in modo da metterli nelle con-

dizioni di espletare al meglio il loro difficile e gravoso compito di cura.

Una ricerca del CENSIS, presentata nell'ottobre 2001 ed intitolata « *La vitalità dei nuovi anziani. Adattarsi all'età che avanza* », afferma che « Solo una cultura stereotipata ci impedisce di utilizzare e mobilitare a pieno le risorse degli anziani (...) » e specifica che essi andrebbero valorizzati soprattutto come attivi interlocutori per i servizi che gli enti locali e le imprese non indirizzano efficacemente alle esigenze della « società anziana ». Sottolineando che è auspicabile un cambiamento di mentalità nei confronti della condizione anziana, l'indagine ricorda che gli ultrasessantenni in Italia sono pari a 14 milioni di persone e che ben il 17 per cento di essi non è autosufficiente e vive in una situazione di marginalità forzata.

L'istituzione familiare costituisce il perno fondamentale di riferimento per le persone portatrici di *handicap*; il 74 per cento degli aiuti ricevuti da tutte le persone portatrici di *handicap* è, infatti, fornito da un parente più o meno prossimo e di questi il 41 per cento è un congiunto di sesso femminile.

È noto però che l'evoluzione del modello familiare in senso mononucleare, il crescente, e in moltissimi casi necessario, inserimento delle donne nel mercato del lavoro, anche ai fini della sussistenza della famiglia, hanno determinato, come immediata conseguenza, un'inevitabile riduzione del tempo che i componenti del nucleo familiare possono dedicare alla cura e all'assistenza dei soggetti deboli.

Da ciò discende la necessità, per un sempre maggior numero di questi nuclei familiari, di avvalersi di una tipologia di lavoratori e di lavoratrici che rivestano il ruolo di collaboratori della famiglia nell'assistenza non specifica, a titolo fisso o per un certo numero di ore giornaliere, che generalmente si esplica in servizi di aiuto domestico e personale. Altra questione di scottante attualità è il reperimento sul mercato del lavoro di questa tipologia di collaboratori; per contribuire ad ovviare a tale difficoltà si è addirittura dedicato l'articolo 33 della legge recante

modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo recentemente approvata dal Parlamento.

Vale la pena di soffermarci anche brevemente sulla scottante problematica del costo di tali servizi. Il « Rapporto Annuale 2000 » dell'ISTAT, dedica un intero paragrafo, intitolato « *Il ricorso a servizi di supporto alla famiglia: colf, baby-sitter, assistenza agli anziani e disabili* », alla questione.

Vi si legge che le spese per « (...) i servizi di supporto alla famiglia pesano in misura considerevole sul bilancio dei nuclei familiari italiani e, in proporzione, risultano più onerose per quelle di *status* sociale più basso (...) ».

Nel 2000, le famiglie che hanno utilizzato un servizio di assistenza per anziani erano pari a 317.000, per lo più costituite da nuclei uni-personali o mono-genitoriali; quasi tutti questi nuclei familiari hanno dovuto avvalersi del servizio per più di venti ore settimanali.

Vale la pena di sottolineare, però, che molti rapporti di lavoro di questo tipo sono ancora « in nero » e una norma che riconosca la deducibilità delle spese sostenute dalle famiglie per mantenere al loro interno i soggetti non autosufficienti favorirebbe senza dubbio alcuno l'emersione di questi rapporti di lavoro e delle relative posizioni contributive.

Il legislatore è intervenuto con la legge 21 novembre 2000, n. 342, recante « *Misure in materia fiscale* », e specificatamente con l'articolo 30 (Deducibilità degli oneri contributivi relativi ai servizi domestici), a modificare il comma 2 dell'articolo 10 (Oneri deducibili) del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. La norma citata sancisce che dal reddito complessivo si deducono, se non sono deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formarlo « (...) le spese mediche e quelle di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione, sostenute dai soggetti indicati nell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (...) » « anche se sono state soste-

nute per le persone indicate nell'articolo 433 del codice civile. (...). Sono altresì deducibili, fino all'importo di lire 3.000.000, i medesimi oneri versati per gli addetti ai servizi domestici e all'assistenza personale o familiare». È proprio dalla dicitura «assistenza specifica» che sono nate innumerevoli controversie come se questa, per essere deducibile, dovesse essere stata prestata da chissà quale professionista! Come è unanimemente risaputo, le famiglie si avvalgono di personale di tipo generico per la cura, l'accompagnamento e il sostegno delle persone non autosufficienti. Inoltre, formano tale personale nell'attività quotidiana, con difficoltà di reperimento del personale stesso, sostenendo frequenti avvicendamenti e dovendosi pressoché totalmente rivolgere a lavoratori extracomunitari con le immaginabili difficoltà linguistiche, culturali e di apprendimento delle mansioni. Recentemente inoltre il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 6 giugno 2001, ha riconosciuto come prestazioni socio-sanitarie « (...) gli interventi di sostegno e di aiuto domestico familiare finalizzati a favorire l'autonomia e la permanenza nel proprio domicilio di persone non autosufficienti », [articolo 3, comma 2, lettera c)]. Gli estensori della presente proposta di legge intendono estendere il beneficio fiscale previsto dal citato comma 2 dell'articolo 10 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni, all'intera gamma delle spese sostenute da parte del disabile grave, o da parte dei soggetti che lo hanno fiscalmente in carico, finalizzate a dotarsi di un aiuto personale o domestico, così come stabilito dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001.

È fondamentale intervenire sostenendo le centinaia di migliaia di famiglie che con

coraggio hanno scelto di non affidare ad istituti i loro congiunti in stato di disabilità grave. Una scelta opposta infatti, oltre agli altissimi oneri che comporta per la spesa pubblica, sradica persone già sofferenti dal loro contesto affettivo, relazionale e ambientale con pesanti ripercussioni sul piano psicologico, emotivo e clinico in senso lato. Per questo si ritiene che le risorse che le famiglie sottraggono al proprio reddito, spesso con enormi difficoltà e rinunce, al fine di assistere le persone non autosufficienti nella propria casa non possano oltre modo essere sottoposte ad imposizione fiscale come se queste fossero destinate a spese voluttuarie. Lo stesso Ministro del lavoro e delle politiche sociali, onorevole Roberto Maroni, nella sua audizione alla XII Commissione affari sociali della Camera dei deputati nella seduta di martedì 17 luglio 2001 ha affermato: « Le politiche governative fin qui seguite non hanno sostenuto la famiglia, ma l'hanno spesso ignorata o addirittura ostacolata, rendendo difficile il suo impatto con i nuovi ritmi del lavoro, con il sistema assistenziale ed educativo, con i servizi pubblici. (...) Il ruolo fondamentale della famiglia nel sostegno ai componenti non completamente autosufficienti, siano essi giovani o molto anziani o disabili, è accompagnato da una penalizzazione fiscale anomala sulla scena europea, ingiusta nei confronti delle famiglie con figli e soprattutto poco comprensibile in un Paese in cui le principali tradizioni culturali e politiche hanno sempre riconosciuto l'indiscussa centralità della famiglia ».

Onorevoli colleghi, la presente proposta di legge è tesa a favorire e a rendere possibile l'assunzione diretta di personale addetto all'aiuto delle persone non autosufficienti da parte delle loro famiglie: la sua urgente discussione e approvazione è, pertanto, un atto di civiltà e di coscienza di questo Parlamento.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Il primo periodo della lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, relativo agli oneri deducibili, è sostituito dal seguente: « le spese mediche e di assistenza specifica, le spese per l'aiuto personale e per l'aiuto domestico familiare, finalizzate a favorire l'autonomia e la permanenza nel proprio domicilio dei soggetti affetti da grave e permanente invalidità o menomazione ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 ».

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 0,26

Stampato su carta riciclata ecologica



14PDL0032751